

ORIGINALE



Numero 26
In data 16-07-14

COMUNE DI ISTRANA

Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ED ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

L'anno **duemilaquattordici** addì **sedici** del mese di **luglio** alle ore **21:00**, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco a seguito di inviti scritti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria e di prima convocazione.

Eseguito l'appello, risultano:

FIORIN ENZO	P	FILIPPETTO GOTTARDO	P
FILIPPETTO NICOLA	P	BORDIGNON GIANFRANCO	P
FLORIAN ANNA	P	ROBAZZA KATIA	P
AVERSANO GIACOMO	A	BERLESE SABINA	A
CIGANA LUIGINA	P	PESTRIN STEFANO	A
PETRAROLO ANGELO VALERIANO	P		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale COLLETTO D.SSA ANTONELLA

Il Signor FIORIN ENZO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

Immediatamente eseguibile S

N° _____ registro atti pubblicati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addi _____

Il Segretario Comunale
COLLETTO D.SSA ANTONELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che così recita testualmente *“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”*;

VISTO, altresì, il comma 703 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC fa salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) – componenti imposta municipale propria (IMU) e tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di questo Consiglio n. 24 assunta nella seduta odierna;

VISTI, in merito alla componente IMU:

- i seguenti commi dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni:
 - il comma 2, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - il comma 6, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
 - il comma 7, il quale stabilisce che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
 - il comma 9, in base al quale i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
 - il comma 10, che così testualmente recita: *“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.”*;
- l'art. 1, comma 280, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in base al quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento

VISTI, del predetto art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in merito alla componente TASI:

- il comma 640 ai sensi del quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;

- il comma 676 il quale stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'uno per mille, ed altresì, che il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale stabilisce testualmente *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”*;
- il comma 678, in base al quale per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del decreto legge n. 201/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere la misura dell'1 per mille;
- il comma 681, ai sensi del quale nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- il comma 682 in base al quale il Comune (nel determinare la disciplina della TASI) individua i servizi indivisibili e indica analiticamente, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- il comma 683, che stabilisce, tra l'altro, che il Consiglio comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del succitato comma 682 e che, le aliquote stesse, possano essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

DATO ATTO che ai sensi del comma 2 dell'art. 23 del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) – componenti imposta municipale unica (IMU) e tributo per i servizi indivisibili (TASI), si individuano, nell'allegato “A” allo stesso regolamento, i servizi comunali indivisibili alla cui copertura dei costi concorre il gettito della TASI;

ATTESO che il comma 3 del art. 23, stabilisce che l'indicazione analitica, per ciascuno dei suddetti servizi, dei costi alla cui copertura concorre la TASI, è effettuata annualmente con la deliberazione di determinazione delle aliquote;

VISTO lo schema del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2014, sottoposto all'approvazione di questo organo consiliare nella seduta odierna, dal quale si rilevano i seguenti costi dei servizi indivisibili comunali come sopra individuati:

AMMINISTRAZIONE GENERALE	€ 161.000,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 145.000,00
VIABILITA' E MANUTENZIONI STRADALI	€ 63.500,00
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	€ 422.000,00

SERVIZI SCOLASTICI	€ 133.000,00
SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	€ 44.700,00
MANUTENZIONE GESTIONE ALTRI EDIFICI COMUNALI	€ 98.000,00
TOTALE	€ 1.067.200,00

RITENUTO, allo scopo di finanziare, seppure non integralmente, i costi dei suddetti servizi, stante l'esigenza di assicurare i servizi fondamentali a favore della collettività, di determinare l'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014 nella misura seguente:

- Abitazione principale e relative pertinenze aliquota dell'1,5 per mille
- Non vengono previste detrazioni per l'abitazione principale
- Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille

Per quanto concerne le altre fattispecie imponibili ai fini "TASI", intendendo minimizzare l'impatto fiscale su alcune fattispecie di immobile/contribuente, si prevedono le seguenti agevolazioni:

Azzeramento dell'aliquota TASI per i seguenti immobili:

- Aree edificabili;
- Fabbricati dichiarati inagibili;

RITENUTO, altresì, stante l'esigenza di assicurare le risorse necessarie al fine di garantire la copertura integrale dei costi dei predetti servizi, nonché di realizzare i programmi previsti per l'esercizio 2014, di determinare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 come di seguito riportate:

- Aliquota ordinaria 0,76% per tutte le tipologie di immobile ad esclusione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; e relative pertinenze;
- Aliquota ridotta 0,40% per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; e relative pertinenze;
- Detrazione € 200,00 per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Aliquota dello 0,50% per una sola abitazione data in uso gratuito a parente fino al II° grado, così come previsto dal regolamento approvato in data odierna. Per poter usufruire di tale agevolazione il proprietario dell'immobile dovrà consegnare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, e comunque l'agevolazione avrà decorrenza dalla data di iscrizione della residenza anagrafica.

DATO ATTO che, come si evince dal prospetto sottoriportato, sono rispettati i vincoli di cui al comma 677 della legge n. 147/2014 in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 1,06 per cento e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, nonché, per il 2014, che l'aliquota massima della TASI non può eccedere lo 0,25 per cento:

Tipologia di immobile	Aliquota TASI 2014	Aliquota IMU 2014	Somma delle aliquote TASI + IMU	Aliquota IMU massima al 31/12/2013
Abitazione principale	0,15%	0,4%	0,45%	1,06%
Altri immobili	0,15%	0,76%	0,84%	1,06%

VISTO l'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che così recita testualmente *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, ... omissis ..., nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. ...omissis...”*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce testualmente *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. ...omissis...”*;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTI i decreti del Ministro dell'interno:

- 19 dicembre 2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2014;
- 13 febbraio 2014, con il quale il suddetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;
- 29 aprile 2014, con il quale il medesimo termine è stato da ultimo differito al 31 luglio 2014;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni;

VISTI:

- il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti in data 30/06/2014, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del decreto legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni;
- gli allegati pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

UDITO il Sindaco, il quale chiede, con riferimento all'illustrazione della proposta di deliberazione fatta dal Consigliere Filippetto Nicola all'atto della trattazione dell'argomento iscritto al punto 3 dell'ordine del giorno, se i Consiglieri intendano porre altre domande.

NESSUNO intervenendo, il Sindaco –Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Robazza Katia) e nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti, con l'assistenza degli scrutatori previamente designati.

DELIBERA

1. di determinare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 come di seguito riportate:

- Aliquota ordinaria 0,76% per tutte le tipologie di immobile ad esclusione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; e relative pertinenze;
- Aliquota ridotta 0,40% per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; e relative pertinenze;
- Detrazione € 200,00 per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;.
- Aliquota dello 0.50% per una sola abitazione data in uso gratuito a parente fino al secondo grado, così come previsto dal regolamento approvato in data odierna. Per poter usufruire di tale agevolazione il proprietario dell'immobile dovrà consegnare apposita dichiarazione entro

il 30 giugno dell'anno successivo, e comunque l'agevolazione avrà decorrenza dalla data di iscrizione della residenza anagrafica.;

2. di determinare per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

ABITAZIONE PRINCIPALE

- Aliquota dello 0,15% per l'abitazione principale, relative pertinenze e sue assimilazioni;

ALTRI IMMOBILI:

- Aliquota dello 0.15% per tutte le fattispecie di immobili ad esclusione delle aree edificabili;
- Aliquota dello 0.1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale
- Azzeramento dell'aliquota per le aree edificabili e fabbricati inagibili;

TASI A CARICO DELL'OCCUPANTE:

- Percentuale del 10% del tributo complessivamente dovuto;
3. di dare atto del rispetto dei vincoli di cui al comma 677 della legge n. 147/2014 in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 1,06 per cento e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, nonché, per il 2014, che l'aliquota massima della TASI non può eccedere lo 0,25 per cento;
 4. di trasmettere telematicamente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla data di esecutività della stessa, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, mediante inserimento della medesima nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
 5. di dare atto, infine, che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aliquote e le detrazioni come sopra determinate hanno effetto dal 1° gennaio 2014;

Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Robazza Katia) e nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

FIORIN ENZO

Il Segretario Comunale

COLLETTO D.SSA ANTONELLA

PARERI E VISTI

In ordine alla regolarità tecnica – parere Favorevole
li, 09-07-14

Il Responsabile del Servizio
GASPARINI ALFONSO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – parere Favorevole
li, 09-07-14

Il Responsabile del Servizio
GASPARINI ALFONSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

La presente deliberazione ai sensi del 3° comma art. 134 D. Lgs. 267/2000 è **DIVENUTA ESECUTIVA** dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ossia il _____.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
COLLETTO D.SSA ANTONELLA